

[Avis juridique important](#)

/

31994R0688

REGOLAMENTO (CE) N. 688/94 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3713/92 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell' articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all' indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

*Gazzetta ufficiale n. L 084 del 29/03/1994 pag. 0009 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 13 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 13 pag. 0120*

REGOLAMENTO (CE) N. 688/94 DELLA COMMISSIONE del 28 marzo 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3713/92 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2608/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1593/93 (4), ha prorogato per 15 mesi la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativamente alle importazioni da determinati paesi terzi;

considerando che alcuni paesi terzi hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell'elenco dei paesi terzi indicato all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e hanno fornito le informazioni previste all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione (5), entro il termine previsto all'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che dall'esame delle informazioni trasmesse è emerso che le norme relative alla produzione e alle misure di controllo sembrano ampiamente soddisfare i requisiti di equivalenza previsti dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91; che, tuttavia, è necessario completare l'esame di alcuni punti e approfondire alcuni dettagli, il che non permette, nella fase attuale, di adottare una decisione circa l'inserimento dei paesi terzi richiedenti nell'elenco previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che le importazioni da alcuni paesi EFTA saranno prossimamente disciplinate nel quadro delle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

considerando che è pertanto necessario prorogare il periodo necessario per completare il suddetto esame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3713/92, i termini « per un periodo di sei mesi » sono sostituiti dai termini « per un periodo di 26 mesi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

- (1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.
- (2) GU n. L 239 del 24. 9. 1993, pag. 10.
- (3) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 21.
- (4) GU n. L 153 del 25. 6. 1993, pag. 15.
- (5) GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14.